

## Edizione di martedì 12 Novembre 2019

### AGEVOLAZIONI

**Contratti di ricerca extra-muros e previsione dell'effettivo beneficiario dei risultati**  
di Debora Reverberi

### RISCOSSIONE

**L'iscrizione di ipoteca dopo un anno dalla notifica della cartella**  
di Angelo Ginex

### IMPOSTE SUL REDDITO

**La cessione d'azienda nell'ambito del regime forfettario**  
di Lucia Recchioni

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Indennità suppletiva di clientela deducibile per competenza**  
di Alessandro Bonuzzi

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Il periodo di competenza delle perdite su crediti**  
di Sandro Cerato

### SOLUZIONI TECNOLOGICHE

**Le belle e ricche vesti fanno l'uomo dignitoso, stimato, autorevole. (Quintiliano)**  
di Procomfort, ufficio comunicazione

## AGEVOLAZIONI

---

### **Contratti di ricerca extra-muros e previsione dell'effettivo beneficiario dei risultati**

di Debora Reverberi

L'Agenzia delle entrate è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia di credito d'imposta R&S nella [risposta all'interpello n. 477](#) di ieri, in cui si affronta il tema delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2018 per contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università, di cui all'[articolo 3, comma 6, lett. c\), D.L. 145/2013](#).

La società istante ha realizzato nel 2018 attività di R&S, commissionando parte della ricerca *extra-muros* in virtù di un'apposita convenzione stipulata tra l'interpellante, che ricopre il ruolo di finanziatore congiuntamente con altre due imprese, e un'università.

**La convenzione prevede l'attivazione di un posto aggiuntivo di dottorato di ricerca la cui borsa di studio, vincolata allo svolgimento del tema di ricerca attinente al progetto dell'istante, è finanziata in quota parte dai tre committenti.**

**Il dubbio manifestato dall'interpellante attiene la riconducibilità dell'importo riconosciuto all'università, a titolo di corrispettivo per il finanziamento dell'assegno di ricerca, fra i costi ammissibili al credito d'imposta R&S.**

L'Agenzia delle entrate ha specificato le caratteristiche che devono possedere i contratti di ricerca *extra-muros*, ai fini dell'ammissibilità del corrispettivo, nella [circolare AdE 5/E/2016](#), al paragrafo 2.2.3:

- l'impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di R&S ammissibili al credito d'imposta;
- la previsione che l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati sia l'impresa committente.

La *ratio legis* è in tal caso quella di escludere che il beneficiario del credito sia un soggetto diverso da quello che ne sostiene effettivamente costi e rischi dell'attività svolta, nell'incertezza di risultato sia sotto il profilo tecnologico che finanziario.

Il credito, in tal modo, **spetta a chi effettivamente destina risorse in attività di R&S**, svolgendole direttamente o commissionandole a terzi.

In relazione ai costi eleggibili, la citata [circolare AdE 5/E/2016](#) contiene il rimando alla

[circolare AdE 51/E/2011](#) in materia di “*credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca*”, di cui all'[articolo 1 D.L. 70/2011](#), precisando che i costi di ricerca contrattuali sono ammissibili purché:

- i costi siano sostenuti in misura congrua e pertinente;
- i risultati della ricerca siano acquisiti nell'ambito di operazioni a normali condizioni di mercato e prive di elementi di collusione.

Ne deriva la sola ammissibilità di costi di ricerca contrattuali il cui pagamento assuma carattere di corrispettivo.

Infine, per quanto attiene il momento di effettuazione dell'investimento e l'imputazione temporale dei costi rileva il principio di competenza dell'[articolo 109 Tuir](#): i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione oppure alla data di accettazione dello stato avanzamento lavori da parte del committente, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Nella [circolare Ade 13/E/2017](#), al paragrafo 4.3.1, viene confermata un'interpretazione sostanziale e non formale del contratto di ricerca.

Trattandosi infatti di un **contratto atipico**, generalmente riconducibile allo schema del contratto d'appalto o del contratto d'opera, rilevano i seguenti elementi:

- le attività commissionate e svolte effettivamente dal commissionario, documentate nella relazione finale che il soggetto terzo deve redigere;
- il collegamento tra le prestazioni svolte con l'investimento in attività R&S.

Nel caso in esame la convenzione prevede che il beneficiario dei risultati della ricerca sia via via definito tra le parti con separati atti, con diverse percentuali di titolarità della proprietà.

L'ammissibilità al credito R&S delle somme pagate dall'istante a titolo di corrispettivo per il finanziamento dell'assegno di ricerca resta dunque subordinata all'imprescindibile requisito di identificazione del committente-interpellante quale effettivo beneficiario dei risultati della ricerca.

Resta salva la possibilità che gli esiti della ricerca siano negativi, in quanto connaturati nel profilo di rischio tecnologico dell'investimento, senza pregiudicare la spettanza del credito.

Al rispetto di tale caratteristica del contratto di ricerca, i costi saranno ammessi nella misura del **50% della spesa incrementale** rispetto alla media del triennio 2012-2014, **limitatamente alla quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all'attività di R&S**.

Seminario di specializzazione

## **ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## RISCOSSIONE

---

### **L'iscrizione di ipoteca dopo un anno dalla notifica della cartella** di Angelo Ginex

L'[articolo 50 D.P.R. 602/1973](#) prevede che, se è inutilmente **decorso** il termine di **60 giorni** dalla notificazione della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione è legittimato a procedere ad **espropriaione forzata**.

Tuttavia, se tale attività **non è iniziata entro un anno** dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di un'**intimazione di pagamento**, ovvero di un atto che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.

Ad *adiuvandum*, l'[articolo 77 D.P.R. 602/1973](#) stabilisce che, se è inutilmente **decorso** il termine di **60 giorni** dalla notifica della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione è altresì legittimato ad iscrivere **ipoteca** sugli immobili del contribuente o dei coobbligati.

In tal caso, però, il dato normativo **non** richiede la **notifica** di un'**intimazione di pagamento** nel caso di iscrizione ipotecaria dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Sul tema, sono intervenute le **Sezioni Unite**, le quali, con [sentenza n. 19667/2014](#) hanno affermato l'**inapplicabilità** dell'[articolo 50 D.P.R. 602/1973](#) all'**iscrizione di ipoteca**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale «*l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriaione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione* di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriaione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento».

Tuttavia, occorre rilevare che l'[articolo 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973](#) contempla comunque una sorta di **“preavviso”** per il contribuente, giacché impone all'Agente della riscossione di notificare al proprietario dell'immobile una **comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta **ipoteca**.

Ed infatti, le **Sezioni Unite**, nella stessa pronuncia sopra indicata (*idem, Cass. 23875/2015; Cass. 5577/2019*), hanno anche avuto modo di osservare che: «*in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione*, concedendo al medesimo un

termine – che può essere determinato [...] in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale **contraddittorio endoprocedimentale** comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli **artt. 41, 47 e 48** della **Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea**».

Detto orientamento è stato recentemente ribadito con [sentenza 23.10.2019, n. 27123](#), ove la **Corte di Cassazione** ha affermato *tout court* che, se è decorso un anno dalla notifica della cartella, l'omessa attivazione del **contraddittorio endoprocedimentale** conduce irrimediabilmente alla **declaratoria di illegittimità** dell'iscrizione di ipoteca.

In particolare, i Giudici di vertice hanno chiarito che tale conclusione trova il proprio **fondamento normativo** sia nell'[articolo 21 L. 241/1990](#), che prevede un **obbligo generalizzato** di comunicazione dei **provvedimenti limitativi** della sfera giuridica dei destinatari (e l'iscrizione ipotecaria costituisce *sine dubio* un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente), che nell'[articolo 6 L. 241/1990](#), secondo cui deve essere garantita l'**effettiva conoscenza** da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Peraltro, l'obbligo di comunicazione preventiva al contribuente della imminente iscrizione ipotecaria si fonda anche su un **principio generale di civiltà giuridica**, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il **presupposto imprescindibile** per la stessa **impugnabilità** dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova dell'effettivo rispetto del termine di impugnazione).

In definitiva, detta **comunicazione** deve necessariamente **precedere** la concreta effettuazione dell'**iscrizione ipotecaria**, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente **funzionale** a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del **diritto di difesa** del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una **corretta formazione procedimentale** della **pretesa tributaria** e dei relativi mezzi di realizzazione.

Seminario di specializzazione  
**COOPERATIVE SOCIALI: CASI PRATICI  
PER LA CORRETTA GESTIONE**  
Scopri le sedi in programmazione >

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***La cessione d'azienda nell'ambito del regime forfettario***

di Lucia Recchioni

A fronte della **cessione d'azienda** operata da un contribuente forfettario restano comunque esclusi da imposizione gli eventuali **plusvalori** e **minusvalori** riguardanti specifici beni; l'**avviamento**, invece deve essere **tassato**, applicando le **regole di determinazione forfettaria** del reddito o assoggettandolo a **tassazione separata**, sussistendone i presupposti.

Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate con la [risposta all'istanza di interpello n. 478](#), pubblicata ieri, 11 novembre.

Il caso riguarda un imprenditore che, nel **marzo del 2019**, ha **ceduto l'attività**, realizzando anche un importo a titolo di **avviamento**.

Il contribuente in esame, avendo nel **2018** conseguito **compensi per importi inferiori alla soglia di 65.000 euro**, e **non** essendo incorso in alcuna delle **cause ostative**, potrebbe beneficiare, quest'anno, del **regime forfettario**.

L'imprenditore si rivolge quindi all'Agenzia delle entrate, ritenendo di **poter escludere totalmente da tassazione le plusvalenze conseguite**, proprio in forza delle regole che governano il suddetto regime.

L'Agenzia delle entrate richiama preliminarmente la [circolare 10/E/2016](#), con la quale è stato effettivamente chiarito che, **non essendo previsto dalla norma alcuno specifico trattamento fiscale** da riservare alla **plusvalenze** e alla **minusvalenze**, può ritenersi che le medesime componenti **non abbiano alcun rilievo ai fini della determinazione delle imposte**, anche se riferite a **beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario**.

D'altra parte, tale conclusione può essere avvalorata da un semplice **confronto** tra le regole del regime **forfettario** e quello dei **minimi**. Infatti:

- in caso di applicazione del **regime dei minimi** ([articolo 1, commi da 96 a 117, L. 244/2007](#)), essendo ammessa la **deducibilità dei costi** di acquisto degli specifici beni relativi all'impresa, con il criterio di cassa, è stato previsto il **concorso alla formazione del reddito imponibile delle eventuali plusvalenze realizzate** (sempre nel rispetto del principio di cassa),
- in caso di **applicazione del regime forfettario** ([articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#)), invece, i **costi dell'attività d'impresa**, ivi compresi quelli relativi agli specifici beni relativi all'impresa, sono **deducibili forfetariamente**, ragion per cui **non assumono**

rilevanza le plusvalenze conseguite a fronte della cessione degli stessi beni.

Tutto quanto appena premesso, però, l'Agenzia delle entrate ritiene necessario sottolineare la distinzione tra **plusvalenze** e **avviamento**.

Con riferimento al corrispettivo imputabile all'**avviamento**, infatti, **non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa** il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un **valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica**.

Il **contribuente forfettario**, pertanto, se percepisce somme a titolo di **avviamento** deve operare come segue:

- potrebbe assoggettarlo a tassazione separata ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. g\), Tuir](#), sussistendone i presupposti;
- potrebbe farlo concorrere alla **determinazione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi** percepiti nel periodo imposta 2019, cui applicare, ai sensi dell'[articolo 1, comma 64, L. 190/2014](#), il **coefficiente di redditività** per determinare il reddito imponibile (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti per l'applicazione del **regime forfetario** di cui alla [190/2014](#)).

Sono in ogni caso **esclusi da tassazione gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti gli specifici beni relativi all'impresa**.

OneDay Master

## L'UTILIZZO DEL TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Indennità suppletiva di clientela deducibile per competenza***

di Alessandro Bonuzzi

Sulla corretta **imputazione temporale** degli **accantonamenti** dell'**indennità suppletiva di clientela**, ai fini della relativa **deducibilità** dal reddito d'impresa del preponente, sono sorte in passato molteplici controversie, dovute soprattutto al **mutamento** della **norma civilistica** di riferimento.

Difatti, fino al **31 dicembre 1992**, l'[articolo 1751 cod. civ.](#) definiva l'indennità spettante per la cessione del rapporto di agenzia mediante il rinvio all'**accordo economico collettivo**, che la suddivideva in 3 distinti emolumenti:

- l'**indennità di risoluzione del rapporto**;
- l'**indennità suppletiva di clientela**;
- l'**indennità meritocratica**.

Ebbene, siccome l'indennità suppletiva di clientela era corrisposta all'agente o rappresentante direttamente dalla ditta preponente solo a **determinate condizioni**, ossia “*se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante*”, costituendo, in pendenza del rapporto di agenzia, un **costo meramente eventuale** sia nell’”*an*” che nel “*quantum*”, essa **non era deducibile per competenza** dal reddito d'impresa, manifestando, invece, la qualità di componente negativo deducibile solo nell'esercizio in cui veniva **concretamente corrisposta**.

In tal senso si è espressa la **Corte di Cassazione** con la [sentenza n. 7690](#) del **16 maggio 2003** e la [sentenza n. 24973](#) del **24 novembre 2006**.

Diversamente, **dal 1° gennaio 1993**, a seguito delle modifiche recate dall'[articolo 4 D.Lgs. 303/1991](#), l'[articolo 1751 cod. civ.](#) disciplina in modo **unitario** l'indennità di fine rapporto spettante agli agenti di commercio, **senza più rinviare alle previsioni del contratto collettivo di categoria**.

Pertanto, dopo le intervenute modifiche alla norma codicistica, l'espressione “**indennità per la cessazione del rapporto di agenzia**” contenuta nell'[articolo 17, comma 1, lettera d\), Tuir](#) deve intendersi **riferita** anche all'**indennità suppletiva di clientela** e così, di conseguenza, la deduzione in base al criterio di **competenza** prevista dall'[articolo 105, comma 4, Tuir](#), che richiama la predetta lettera d) dell'articolo 17, opera anche per gli accantonamenti relativi a tale tipologia di indennità.

La Corte di Cassazione, nel **tracciare** questa linea interpretativa, ha altresì stabilito, con le [sentenze n. 13506/2009, n. 13507/2009 e n. 13508/2009](#), che “*a fronte della chiara lettera normativa, e della conseguita unitarietà del trattamento di fine rapporto dell'agente di commercio, l'esclusione della deducibilità dell'accantonamento, fondata sul carattere aleatorio dell'indennità in parola, non convince*: anche i fondi di previdenza del personale, cui si riferisce l'articolo 70, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ora articolo 105 Tuir) e, in genere, **tutti gli accantonamenti per rischi**, ... , contemplano **spese di carattere aleatorio** senza che, per questo, se ne possa desumere, contra legem, l'indeducibilità”.

Peraltro, di recente, la Suprema Corte è tornata ad esprimersi sulla questione con la [sentenza n. 20946 del 6 agosto 2019](#), confermando quanto in precedenza stabilito e aggiungendo che “*L'estensione del diritto alla deduzione dell'accantonamento per tale indennità risulta coerente con l'interesse del legislatore di favorire il comportamento preidente del preponente e, al tempo stesso, tutelare l'agente, quale soggetto contrattualmente più debole e di uniformare in tema di reddito d'impresa, e specificamente di accantonamenti – i diversi criteri contabili imposti dalle norme civilistiche o specificamente stabiliti da quelle tributarie*”.

In conclusione, alla luce dell'**orientamento giurisprudenziale**, nonché dell'**indirizzo dell'Agenzia delle entrate** fornito con la [circolare n. 33/E/2013](#), che ricalca gli **stessi principi**, la questione legata al criterio da applicare ai fini dell'imputazione temporale degli accantonamenti per l'**indennità suppletiva di clientela** deve considerarsi oramai risolta nel senso di ritenere:

- **indeducibili gli accantonamenti effettuati anteriormente al 1° gennaio 1993**, essendo deducibile l'indennità nel periodo d'imposta di erogazione;
- **deducibili per competenza gli accantonamenti effettuati dal 1° gennaio 1993**.

OneDay Master

## IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Il periodo di competenza delle perdite su crediti***

di Sandro Cerato

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei soggetti diversi da banche, altre società finanziarie e imprese di assicurazione, il **trattamento fiscale degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti** divenuta “**definitiva**” (c.d. **perdite su crediti**) risulta disciplinato dall'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), secondo cui le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d'impresa (senza limiti e con meccanismo analitico) qualora risultino da **elementi certi e precisi**.

La sussistenza dei citati elementi certi e precisi – che deve essere generalmente dimostrata dal contribuente – è comunque **presunta** in casi tassativamente previsti dalla legge, quali:

- **l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali** (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa dello stato giuridico del debitore);
- **il credito è di modesta entità e sono decorsi almeno sei mesi** dal termine previsto per il pagamento dello stesso (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa delle caratteristiche intrinseche del credito);
- **la prescrizione o cancellazione dal bilancio del credito in applicazione dei principi contabili** (perdite “di natura realizzativa”, in quanto connesse ad eventi che fanno venire meno l'esistenza del credito).

A norma dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), le perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali **sono deducibili “in ogni caso”**, ossia senza limiti e con meccanismo analitico, dalla data:

- della **sentenza dichiarativa del fallimento**;
- del **provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa**;
- del **decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo**;
- del **decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi;
- del **decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** ai sensi dell'[articolo 182-bis L.F.](#);
- di iscrizione nel Registro delle imprese dei **piani attestati di risanamento di cui all'[articolo 67, comma 3, lett. d\), L.F.](#)**;
- di ammissione alla **procedura estera**, se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

La suddetta disposizione normativa è stata oggetto di **interpretazione autentica** da parte dell'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015](#), il quale ha definito il **perimetro temporale entro cui il contribuente può dedurre fiscalmente le perdite su crediti** nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, precisando che le stesse possono essere dedotte fiscalmente a partire dall'anno di ammissione a tali procedure e fino all'esercizio in cui deve avvenire la cancellazione in bilancio dei crediti medesimi, in applicazione dei **principi contabili adottati dall'impresa**.

È appena il caso di ricordare che, prima della novella normativa di cui al **D.Lgs. 147/2015**, la questione del momento in cui procedere all'imputazione della perdita sul credito è stata oggetto di diverse discussioni.

Le impostazioni maggiormente seguite erano:

- **svalutazione integrale del credito** alla sola condizione della dichiarazione del fallimento e nell'esercizio in cui essa veniva emanata;
- libertà di evidenziazione anche in esercizi successivi, sulla base della non necessarietà del rispetto dei principi contabili per determinare la perdita ai fini fiscali.

A tale proposito, nella [risposta n. 12/2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che **la competenza fiscale della perdita su crediti** decorre dalla data di apertura della procedura e sino al momento in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio.

In particolare, è stato affermato che, nel caso oggetto di interpello, il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti è compreso tra la **data di apertura della procedura di concordato preventivo** (avvenuta nel 2008) e l'esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la **cancellazione in bilancio del credito medesimo** che, coerentemente con quanto indicato dal contribuente istante, sarebbe coinciso con l'esercizio **2013**, ovvero con l'anno in cui il Giudice Delegato della procedura ha autorizzato i pagamenti finali dei debiti, dando atto che **il residuo attivo non consentiva ulteriori riparti**.

Seminario di specializzazione

## LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### ***Le belle e ricche vesti fanno l'uomo dignitoso, stimato, autorevole. (Quintiliano)***

di Procomfort, ufficio comunicazione

*Poi il drammaturgo austriaco Robert Musil, nel romanzo “L'uomo senza qualità, si contrappose sostenendo che “...la forza di rendere visibile l'invisibile, anzi addirittura l'inesistente, la dimostra tutti i giorni un capo di vestiario ben fatto”.*

Le motivazioni che ci portano a scegliere un certo tipo di abbigliamento derivano da tanti fattori: l'umore, gli impegni quotidiani, il gusto personale, la voglia di piacere a chi incrociamo, e tanti altri imperscrutabili ai più. E forse dimentichiamo uno dei fattori più importanti, qual è lo star bene “dentro” ai vestiti che indossiamo. Ad esempio quando arriviamo in palestra in giacca e cravatta, con un tacco dodici e delle calze 100 denari quale soddisfazione si prova ad indossare una comoda tuta in materiale tecnico che si attaglia perfettamente a quello che dovremo fare? Un senso di libertà e di piacere che sarà il motivo che ci farà godere nonostante, e lo sappiamo anticipatamente, la fatica che faremo.

E lo stesso pensiero dovrebbe venirci in mente quando passeremo tutta la giornata alla scrivania. L'abitudine ci fa scegliere dei vestiti, ma avete mai pensato a dove starete a lavorare tutto il giorno?

Otto ore a sedere sono faticose, checché ne dicano coloro che rinfacciano a chi lavora “di concetto” di essere fortunati. Ma avete mai scelto l'abbigliamento sulla base della poltrona che userete? Probabilmente no: avrete scelto la camicia fresca di lavanderia, stirata, oppure un comodo golfino “a pelle”.

La poltrona in ufficio, spesso, ha più uno scopo di status che da “oggetto” da lavoro, ma in troppi (arredatori di interni inclusi) sembrano non pensarci mentre sarebbe essenziale che fosse adeguata ai tempi di oggi.

Se la poltrona che utilizzate è imbottita, probabilmente ci sederete sia in estate che in inverno, se ha qualche anno ci sono alte possibilità che l'imbottitura essendo degradata non si adegui più alle vostre forme e, al limite, che non rispetti neppure le normative della Legge 81/08.

L'evoluzione ha portato oggi a rivoluzionare il concetto di poltrona da ufficio, e COMFORT è una tra le Aziende mondiali che lavora per l'innovazione del settore: COMFORT predilige l'utilizzo di “mesh” ad alta tenuta (oltre 100.000 cicli Martindale) invece del classico “foam” rivestito in tessuto, garantendo così al corpo di ricevere la stessa climatizzazione presente

nell'ufficio evitando così di sudare e, conseguentemente, di raffreddarsi quando ci si reinserisce nell'ambiente circostante (aria condizionata fredda d'estate e freddo naturale uscendo dall'ufficio). Il "mesh", oltre ad essere traspirante, è anche più igienico e facilmente pulibile, recupera al rilascio immediatamente la propria tensione naturale permettendo di essere usata, in via successiva da persone di peso diverso senza che qualcuno lo noti durante l'utilizzo. Inoltre il "mesh" non è soggetto al naturale degrado del "foam" di gommapiuma delle poltrone da ufficio più comuni. Gli Enti certificatori, sulla base dei test svolti per alcuni modelli di poltrona prodotti da COMFORT, hanno attestato che sono compatibili con il disciplinare BS5459 per l'utilizzo 24 ore continue.

Quindi la massima comodità, la massima qualità, il design e le caratteristiche all'avanguardia vi permetteranno di vivere al meglio la giornata in ufficio perché la poltrona COMFORT si attaglia sempre all'utente come fosse un vestito.

Indossare abiti comodi, in fibre naturali, non attillati poi aiuterà a migliorare il piacere dello stare in ufficio.



*50.000 ore della tua vita alla scrivania... TUTELA LA TUA SALUTE!*

## WORKING IN RELAX

*Registrati e riceverai il tuo codice SCONTO 10%*

